



Prefettura di Brindisi

RINNOVO CONTRATTO in forma di scrittura privata con modalità elettronica (art. 32 D.Lg.vo 50/2016) per l'affidamento del servizio di Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del Centro di Permanenza e Rimpatrio (C.P.R.) di BRINDISI Restinco (BR), per una ricettività di 48 posti – CIG 89192963E7 – Rinnovo 12 mesi.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (*duemilaventitre*), il giorno 17 (diciasette) del mese di *maggio* in Brindisi, presso la sede della Prefettura di Brindisi, Piazza Santa Teresa, 1, sono presenti:

da una parte

la dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, nella qualità di Vice Prefetto Vicario, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – Prefettura di Brindisi (di seguito anche “stazione Appaltante” Prefettura-U.T.G.) - codice fiscale n. 80001510744;

e dall'altra

il Dott. Salvatore MANGIARACINA, nato a Erice (TP) il 25 maggio 1980 e residente a Castelvetro (TP) in Via Mazzini 127 (C.F. MNGSVT80E25D423B), il quale interviene alla stipula e firma del presente Contratto in nome e per conto del costituito RTI, registrato dal notaio Giuseppe Ambrosi di San Vito dei Normanni al n. 2543 serie IT del 12.05.2022, tra Consorzio HERA soc. coop. Onlus (mandataria) con sede legale a Castelvetro in Via D'Alessi n.15 (P.IVA 02433480817) e AGH Resort srl (mandante) con sede legale a Carovigno in Via Pagliara 10 (P.IVA 02377120742) in qualità, come confermato nella visura camerale, di institore con potere di firma di contratti di appalto della società mandataria Consorzio HERA soc. coop. Onlus, (di seguito anche “Aggiudicatario” ovvero “Ente gestore” ed unitamente alla Prefettura – U.T.G. di Brindisi, le “Parti”).

PREMESSO che

- con determina a contrarre n. 54179 del 9 settembre 2021 il Ministero dell'Interno – Prefettura di Brindisi ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del Centro di Permanenza e Rimpatrio (C.P.R.) di Brindisi Restinco (BR), per una ricettività di 48 posti – CIG 89192963E7
- con bando pubblicato in data 01.10.2021 sulla piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., (Conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice), sulla G.U.U.E. n. S 194 del 06.10.2021 nonché sulla G.U.R.I. 5[^] Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 115 del 04.10.2021 e per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;

- il suddetto bando all'art. 22 espressamente prevedeva “*Il contratto è stipulato “in modalità elettronica” con scrittura privata*” ai sensi dell'art. 32 del D.Lg.vo 50/2016.
- All'esito delle operazioni di gara la migliore offerta è risultata quella presentata dal costituendo RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) a cui è stato assegnato un punteggio complessivo di 91,18 punti con un ribasso percentuale dello 10,00 % sul valore unitario pro die pro capite posto a base di gara;
- in data 21.03.2022 la gara è stata aggiudicata definitivamente al suddetto RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) con Determina n. 18435;
- in data 19.05.2022 con prot. n. 31396 è stato stipulato il contratto di affidamento del servizio di gestione del CPR al RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) per mesi 12 con decorrenza dal 1° giugno 2022, con facoltà per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello stesso contratto, di poterlo rinnovare per una sola volta e per altri 12 mesi.
- il suddetto contratto è stato approvato con provvedimento ministeriale n. 16974 del 26/5/2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 490 del 30/5/2022, alla partita d'impegno n. 6342, nonché dalla Corte dei Conti con visto n. 1592 del 9/6/2022.

ATTESO che, in considerazione della permanenza delle esigenze di accoglienza di cittadini stranieri presso il centro CPR governativo, la Prefettura di Brindisi, con nota pec prot. 24443 del 19.04.2023 ha formalizzato al RTI Ente Gestore del Centro la volontà di esercitare, ai sensi dell'art. 13, la facoltà di rinnovo del contratto in essere, per ulteriori 12 mesi, con decorrenza dal 1° giugno 2023 e scadenza al 31 maggio 2024.

PRESO ATTO che il RTI Ente Gestore del CPR, con nota pec prot. 24816 del 21.04.2023, ha formalizzato la propria accettazione del rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 1° giugno 2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del contratto di rinnovo anche i seguenti documenti relativi all'affidamento del servizio in oggetto, che le parti dichiarano di aver già sottoscritto in fase di prima stipula per integrale accettazione e depositati agli atti della Stazione Appaltante, e che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati:
 1. Disciplinare di gara;
 2. Capitolato di appalto e relativi allegati
 3. D.U.V.R.I.
 4. Patto di integrità;
 5. Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario
 6. Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario.

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di permanenza e

rimpatrio (C.P.R.) così come ridefiniti dall'art. 19 del D. Legge n. 13 del 17.02.2017 convertito in legge n. 46 del 13.04.2017, a modifica dell'art. 14 del D.Lg.vo 28, ed in particolare, la fornitura dei beni e dei servizi per il funzionamento del Centro di Permanenza e Rimpatrio (C.P.R.), sito in Brindisi per nr. 48 posti.

2. I servizi oggetto del presente contratto sono regolati da apposito disciplinare di gara (secondo lo schema dell'Allegato 5 al D.M. 29.01.2021) e sono prestati secondo le disposizioni del presente contratto, del capitolato di appalto e secondo le specifiche tecniche integrative al capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – Lotto unico – Centri di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 286/98, così come ridefiniti con art. 19 c.1 del D.Legge n. 13/2017 (capitolato speciale e allegati 5-bis e 5-ter, nonché allegati A e B di cui al D.M. 29.01.2021), dall'offerta tecnica per quanto attiene alla organizzazione dei servizi, nonché all'offerta migliorativa prevista nella stessa.

3. L'aggiudicatario dell'appalto di gestione è definito Ente Gestore

4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le norme del presente contratto, il bando ed il capitolato di gara e relativi allegati, in particolare, delle specifiche tecniche allegate al capitolato redatto secondo l'Allegato 5-bis al D.M. 29.01.2021, che ne costituiscono parte integrante, nonché secondo le modalità indicate nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

1. forniture ricorrenti:

- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana o altro

2. Altre Forniture

- kit di primo ingresso (vestiario, ecc. con turnover di 3 volte nell'anno)
- scheda telefonica € 5,00 (2 schede nei 12 mesi)
- pocket money € 2,50 pro-capite pro/die

2. L'Ente Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale allontanamento di soggetti trattenuti alla Questura ed alla Prefettura.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nelle allegate specifiche tecniche e nell'allegata tabella "Frequenze pulizia"

Articolo 5

Personale

1. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico- organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sarà rappresentata dalle figure indicate nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche, così come integrate dall'offerta migliorativa presentata dalla Ditta in fase di gara. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli

immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche.

6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

7. L'ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.

2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento S



2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui all'articolo 2, lettera C), punto 3 del capitolato.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L'ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9

Beni immobili

1. Il C.P.R. è collocato in un immobile nella disponibilità dell'Amministrazione dell'Interno sito in Brindisi, località Restinco. La disponibilità dell'immobile è concessa in comodato d'uso, per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.

Articolo 10

Importo del contratto di appalto

1. Per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto la Prefettura corrisponderà alla ditta appaltatrice i seguenti importi unitari:
 - € 38,41 (euro trentotto/41) al netto del ribasso d'asta del 10,00%, oltre IVA pro capite/pro die per ciascun ospite accolto, per il servizio di cui alle lett. A), B) C) e D) punto 1) dell'art. 2 per un importo complessivo stimato di € 672.943,20;
 - € 135,00 (euro centotrentacinque/00) al netto del ribasso del 10,00%, oltre IVA per la fornitura del Kit di primo ingresso e turnover pari a 3 all'anno, per un importo complessivo stimato di € 19.440,00;
 - € 2,50 (euro due/50) *pocket money* pro capite/pro die e € 5,00 (euro cinque/00) scheda telefonica (2 schede in 12 mesi) per ciascun ospite per complessivi € 44.280,00

- € 4.520,00 per oneri sicurezza annui.
2. L'importo massimo complessivo del presente contratto, stimato in base alla capacità ricettiva della struttura di n. 48 posti, è quantificato per la durata di 12 mesi in:
- | | |
|---|---------------------|
| € 741.183,20 (settecentoquarantunomilacentottantatre/20) | NETTO |
| € 163.060,30 (centosessantatremilazerossanta/30) | IVA se dovuta |
| € 904.243,50 (novecentoquattromiladuecentoquarantatre/50) | TOTALE IVA compresa |
3. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato al precedente punto 2 è da intendersi stimato quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 11

Cauzione

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto, l'Aggiudicatario ha prodotto garanzia definitiva (*ridotta al 50% per la presenza di certificazione di qualità dell'azienda, ai sensi dell'art. 40 c.7 del C.d.C. come modificato dall'art. 2 c. 1, lett l) del D.Lgv.113/2007*) sotto forma di polizza fidejussoria n. 2022/13/6625266 rilasciata in rinnovo in data 16.05.2023 dalla compagnia di assicurazione ITALIANA Assicurazioni con sede a Milano di € 37.050,76 (*eurotrentasettemilacinquanta/76*), che costituisce allegato del presente contratto per quanto non vi sia materialmente allegato;

Articolo 12

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella Allegato A delle specifiche tecniche. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 13

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata del rinnovo dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dal **01.06.2023 e scadenza al 31.5.2024**.
2. Alla scadenza la Prefettura si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del soprarichiamato Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i per il tempo occorrente all'espletamento delle procedure connesse all'indizione del nuovo bando di gara e comunque per il periodo necessario all'attivazione delle nuove strutture aggiudicate, per permettere il mantenimento dell'accoglienza dei cittadini stranieri, nel caso non possa essere disposta altra soluzione.

Articolo 14

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 21.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo art. 26.
5. Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.
6. Qualora le condizioni di cui al comma 1 si verificano nell'esecuzione dei contratti per la gestione ed il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 o di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Prefettura può non esercitare la facoltà di sospensione di cui al comma 1, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse.

Articolo 15

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lg.vo n.50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lg.vo n.50/2016.
9. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 16

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5 del capitolato di appalto.
3. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 17

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione di cui all'art.101 del D.Lg.vo 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara, è individuato nel dirigente pro-tempore dell'Area IV della Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all'aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate in base alla normativa vigente e del contratto stipulato;



- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 18

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici del centro, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche del centro, anche mediante proprio personale.
3. I controlli del centro sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 20.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 19

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 20

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;

- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del regolamento;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 20 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
- g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 22

Esecuzione in danno

1. La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 23

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è effettuato:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C) e D) punto 1 del capitolato di appalto, sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
- per i servizi di cui all'art. 2 lettera D) punto 2 del capitolato d'appalto, sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso, alla scheda telefonica e al *pocket money*.

Articolo 24

Fatturazione e Pagamenti



1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art 23 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice univoco della Prefettura (1EQ4BQ), il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'aggiudicatario trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - b) L'aggiudicatario trasmette inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

10. La Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 25

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 26

Recesso dal contratto

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 27

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura che dovrà accettarle o rifiutarle entro 30 giorni. L'eventuale silenzio è assenso.

2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 28

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 29

Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili.

Articolo 30

Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 31

Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 32

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto dovrà farsi riferimento alle norme di settore e a quanto stabilito nel capitolato d'appalto relativo alla tipologia di centri oggetto del presente contratto, allegato alla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 4827 del 24 febbraio 2021.
2. L'esecutività del presente contratto è subordinata alla registrazione da parte della Corte dei Conti del relativo provvedimento ministeriale di approvazione ai sensi dell'art. 24 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214

Articolo 33

Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:
 - l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale a Castelvetro (TP) in via D'Alessi 15;
 - la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede di Brindisi in P.zza Santa Teresa 1.

Articolo 34

Spese di Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto così come, in caso d'uso, saranno a carico dell'appaltatore le spese di registrazione.

Le parti:

p. RTI Consorzio HERA e AGH Resort srl
Il Procuratore Instutore Cons.Hera
Dott. Salvatore Mangiaracina

p. la Prefettura U.T.G. di Brindisi
Il Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri

